

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 settembre 2023, n. 1271

Approvazione schema di accordo ex art. 15 L. n. 241/1990 tra la Regione Puglia e il Comune di Mesagne, per le attività connesse al conferimento del titolo di “Capitale cultura di Puglia” per l’anno 2023.

Il Presidente della Giunta Regionale Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dalle funzionarie responsabili Rosaria Montelli e Rosaria Ricci, confermata dalla Dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria Matilde Trabace, condivisa dal Dirigente della Sezione Economia Della Cultura Crescenzo Antonio Marino e dal Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Aldo Patruno, riferisce quanto segue.

Visti:

- La Legge Regionale 20.06.2008, n. 15 e ss. mm. ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- l’art. 32 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la DGR n. 1974 del 07/12/2020 e il correlato D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 di adozione del modello organizzativo denominato “MAIA 2.0” – approvazione atto di alta organizzazione;
- la DGR n. 1289 del 28.07.2021 e ss.mm.ii., riguardante l’istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell’art. 8 comma 4 del DPGR 22/2021;
- il DPGR n. 263 del 10.08.2021 e ss.mm.ii. di attuazione della DGR n. 1289/2021 ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la DGR n. 1576 del 30.09.2021 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione Economia della Cultura al dirigente Crescenzo Antonio Marino;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. n. 938 del 03.07.2023 recante: D.G.R. n. 302/2022 “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio”. Revisione degli allegati.
- la D.G.R. n. 85 del 08/02/2023 di Adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia 2023-2025;
- la D.G.R. n. 414 del 30/03/2023 di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 della Regione Puglia;

Visti, altresì:

- la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 32 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023);
- la Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 33 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025;
- la D.G.R. n. 27 del 24.1.2023”Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023-2025. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.

Premesso che:

- L’azione condotta dalla Regione Puglia nell’ambito delle attività culturali è particolarmente orientata negli

ultimi anni, attraverso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, a consolidare e sviluppare esperienze significative e progetti di valorizzazione del territorio regionale, in partenariato e in sinergia con Regioni, Enti locali, Istituzioni culturali, altri soggetti pubblici e privati al fine di raggiungere una maggiore condivisione degli obiettivi del Programma regionale;

- Ai sensi dell'art.14 L.R. n.6/2004, l'azione regionale incentiva opportunità diffuse di crescita e sviluppo, dando impulso a proposte e progettualità che vengono espresse da soggetti pubblici e da organismi privati, privilegiando gli interventi capaci di generare ricadute produttive nei contesti territoriali interessati;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nell'ambito delle sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo, presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;
- la molteplicità delle iniziative realizzate negli anni e la crescente importanza acquisita dalle stesse, anche sul piano nazionale hanno richiesto comunque un aggiornamento della regolamentazione regionale affinché attraverso nuove norme si potesse elaborare il Piano Strategico della Cultura, così come avviato con DGR n. 1233/2016;
- con propria Deliberazione n. 543 del 19/3/2019 la Giunta regionale pugliese ha approvato il Documento strategico del Piano della Cultura della Regione Puglia 2017-2026, denominato "Piiil CulturaPuglia", cui si è giunti attraverso un metodo funzionale e partecipativo volto ad ottenere effetti positivi sulla programmazione, lo sviluppo, l'implementazione e la gestione delle politiche culturali per orientare, dentro un'unica visione e strategia, l'agire della pluralità di istituzioni e politiche che insistono sulle materie della Cultura e sulle relative filiere, oltre che innescare un metodo di governance virtuoso;

Considerato che:

- nell'ambito del sostegno delle politiche culturali con il coinvolgimento attivo dei territori, il legislatore regionale, con la legge 30 dicembre 2021, n. 51, all'art. 45, ha previsto un contributo straordinario ai comuni pugliesi candidati al titolo Capitale italiana della cultura 2024;
- in tale direzione, l'art. 38 - Conferimento del titolo "Capitale cultura di Puglia", della legge 29 dicembre 2022, n. 32, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)", ha previsto che il titolo di Capitale cultura di Puglia sia conferito alla città che sia stata riconosciuta, dal Ministero della Cultura, Capitale italiana della Cultura o che sia arrivata in finale per il conseguimento del suddetto titolo;
- per le finalità di cui all'art. 38 della L.R. n. 32/2022, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è stata assegnata sul capitolo U0502065, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025;
- con nota prot. n. AOO_171/000523 del 16/02/2023, il Dirigente della Sezione Economia della Cultura ha provveduto a notificare al Sindaco del Comune di Mesagne la suddetta D.G.R. n. 90/2023 invitandolo a contattare gli uffici al fine di acquisire informazioni utili inerenti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle somme;
- con pec del 16/05/2023 prot. n. 16516 l'Amministrazione comunale ha comunicato l'avvio delle fasi di programmazione culturale collegate al titolo insignito;
- con successiva nota prot. n. 0022901 del 27/06/2023 acquisita agli atti della Sezione il 28/06/2023 con prot. n. AOO_171/0001810, l'Amministrazione comunale ha trasmesso la relazione introduttiva sulla programmazione degli eventi/interventi ed il prospetto definitivo della programmazione degli eventi in linea con le finalità che la Regione Puglia ed il Comune intendono perseguire.

Tenuto conto che:

- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici.
- L'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico provvedimento amministrativo.
- Con la nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione per garantire i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l'art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui esclude l'applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un'ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell' Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto.
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".
- La determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti.
- I principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) *garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) *determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purchè l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) *le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."*
- I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:

- a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
- c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
- d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.

Ritenuto che:

- si rende opportuno approvare, in ragione dell'intesa con il Comune di Mesagne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, uno schema di accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi i soggetti in coerenza con le priorità declinate dalla scheda di programmazione degli eventi di riferimento. L' Accordo deve prevedere la descrizione delle attività che dovranno essere svolte da ciascuna delle parti coinvolte, le modalità di attuazione, la disciplina dei rapporti tra le parti, la durata, la determinazione dei trasferimenti finanziari tra le parti a titolo di mero rimborso delle spese da sostenere;
- il fine di detto premio è quello di incentivare l'offerta socio economica, culturale, artistica e turistica, della Città arricchendo le peculiarità ed esaltando il territorio pugliese;
- il titolo di "Capitale della Cultura di Puglia" per l'anno 2023 , consente alla città di Mesagne di individuare eventi artistico-culturali di particolare spessore, di forte attrattività (come p.es.la Mostra su "Caravaggio e il suo tempo - tra naturalismo e classicismo"; Festival "Umana Meraviglia" con produzione teatrale dedicata, ecc.) e con personalità di eccellenza che si sono contraddistinte nel panorama culturale nazionale (es. Crepet "Prendetevi la Luna"; Capossela "Words in Music", ecc.), di dare attuazione a interventi, già pianificati, che rappresentano investimenti strumentali permanenti, finalizzati al raccordo dell'offerta turistica pubblico-privata del territorio partendo dalla promozione dell'importante patrimonio storico, architettonico e paesaggistico detenuto dalla Città (es. Progetto "Mesagne 360° - virtual tour") e alla valorizzazione e conservazione del patrimonio storico- archivistico partendo dalla digitalizzazione del patrimonio dell'Archivio Capitolare che documenta la storia della Città dalla dominazione spagnola alla caduta del Regno di Napoli (es. Progetto "Nel cuore del cuore: l'Archivio Capitolare di Mesagne"); le finalità descritte sono pienamente rientranti fra gli obiettivi di promozione del proprio territorio da parte della Regione Puglia;

Tanto premesso e considerato:

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proporre l'approvazione del presente atto deliberativo.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento comporta una spesa di € 300.000,00 a carico del bilancio regionale da finanziare con le disponibilità del capitolo U0502065 "Capitale cultura di Puglia art. 38 L.R. n. 38/2022" esercizio finanziario 2023.

Bilancio Autonomo 2023

Parte spesa:

- C.R.A.: 13-2 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Economia della Cultura
- Capitolo di Spesa: U0502065 "Capitale cultura di Puglia (art. 38 L.R. n. 38/2022-Previsione 2023-2025)"
- Missione 5: *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*;
- Programma 2: - *"Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"*
- Titolo 1: Spese Correnti;
- Codifica piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m. e i.: 1.04.01.02.0

Con determinazione della Dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria si provvederà ad effettuare il relativo impegno di spesa entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera e) della L.R. n. 7/97, dell'art. 52 del D. Lgs. n. 118/2011, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:

- 1. di prendere atto di** quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- 2. di approvare,** in ragione dell'intesa con il Comune di Mesagne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Puglia - Sezione Economia della Cultura ed il Comune di Mesagne, finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune connesse ad incentivare l'offerta socio-economica, culturale, artistica e turistica della Città di Mesagne, rilanciando il percorso turistico-culturale avviato proficuamente dalla Città, corrispondente alle finalità del titolo di "Capitale Cultura di Puglia" per l'anno 2023, nel testo materialmente allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3. di autorizzare** il Dirigente della Sezione Economia della Cultura o suo delegato, ad approvare l'accordo di cooperazione, delegando lo stesso ad apportare eventuali modifiche di carattere meramente formale, ove necessario, e all'assunzione di ogni provvedimento e adempimento consequenziale;

4. **di autorizzare** la Dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria ad adottare i conseguenti provvedimenti a valere sul competente capitolo di spesa;
5. **di incaricare** il Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria di notificare il presente atto al Comune di Mesagne;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della P.O.
Coordinamento disciplina arti e cultura
(Rosaria Ricci)

La Responsabile della P. O.
Responsabile delle relazioni esterne
in materia di arte e cultura
(Rosaria Montelli)

La Dirigente del Servizio Attività Culturali,
Arti ed Editoria
(Matilde Trabace)

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura
(Crescenzo Antonio Marino)

Il Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
(Aldo Patruno)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Michele Emiliano)

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge:

DELIBERA:

1. **di prendere atto di** quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
7. **di approvare** in ragione dell'intesa con il Comune di Mesagne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, lo schema di accordo di cooperazione tra la Regione Puglia - Sezione Economia

della Cultura ed il Comune di Mesagne, finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune connesse ad incentivare l'offerta socio-economica, culturale, artistica e turistica della Città di Mesagne, rilanciando il percorso turistico-culturale avviato proficuamente dalla Città, corrispondente alle finalità del titolo di "Capitale Cultura di Puglia" per l'anno 2023, nel testo materialmente allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

2. **di autorizzare** il Dirigente della Sezione Economia della Cultura o suo delegato, a sottoscrivere l'accordo di cooperazione, delegando lo stesso ad apportare eventuali modifiche di carattere meramente formale, ove necessario, e all'assunzione di ogni provvedimento e adempimento consequenziale;
3. **di autorizzare** la Dirigente del Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria ad adottare i conseguenti provvedimenti a valere sul competente capitolo di spesa;
4. **di incaricare** il Servizio Attività Culturali, Arti ed Editoria di notificare il presente atto al Comune di Mesagne;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

MICHELE EMILIANO

Firmato digitalmente da:Crescenzo Antonio Marino
Data:04/09/2023 13:35:17

Allegato alla proposta DGR ACS/DEL/2023/00010

SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE PUBBLICO-PUBBLICO
tra
REGIONE PUGLIA
e
COMUNE DI MESAGNE
di seguito, anche "Le Parti"

Per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo delle azioni previste dall'art. 38 della Legge regionale n. 32 del 29/12/2022 per il conferimento del titolo "Capitale cultura di Puglia" per l'anno 2023 alla città di Mesagne.

PREMESSO CHE

- L'azione condotta dalla Regione Puglia nell'ambito delle attività culturali è particolarmente orientata negli ultimi anni, attraverso il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, a consolidare e sviluppare esperienze significative e progetti di valorizzazione del territorio regionale, in partenariato e in sinergia con Regioni, Enti locali, Istituzioni culturali, altri soggetti pubblici e privati al fine di raggiungere una maggiore condivisione degli obiettivi del Programma regionale;
- nell'ambito del sostegno delle politiche culturali con il coinvolgimento attivo dei territori, il legislatore regionale, con la legge 30 dicembre 2021, n. 51, all'art. 45, ha previsto un contributo straordinario ai comuni pugliesi candidati al titolo Capitale italiana della cultura 2024;
- in tale direzione, l'art. 38 - Conferimento del titolo "Capitale cultura di Puglia", della legge 29 dicembre 2022, n. 32, recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)", ha previsto che il titolo di Capitale cultura di Puglia sia conferito alla città che sia stata riconosciuta, dal Ministero della Cultura, Capitale italiana della Cultura o che sia arrivata in finale per il conseguimento del suddetto titolo;
- in base a tale disposizione, dunque, la Giunta Regionale, con DGR n. 90 del 08/08/2023, ha conferito alla finalista della competizione nazionale dell'anno 2024, ovvero alla città di Mesagne, il titolo di "Capitale della cultura di Puglia" per l'anno 2023;
- il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, nella sue funzioni in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali, regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia culturale e dello spettacolo dal vivo: presidia la pianificazione strategica in materia di spettacolo dal vivo e cultura, favorendo la costruzione di idonee forme di partenariato con gli operatori pubblici e privati del settore; è responsabile della programmazione degli interventi finanziati a valere su fondi comunitari, statali e regionali; provvede alla gestione operativa dei relativi programmi, processi e attività; indirizza, coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato delle Sezioni afferenti e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza; assicura il coordinamento e

l'interazione trasversale con le strutture organizzative interne, con gli altri Dipartimenti regionali e con i livelli nazionali ed europei di rappresentanza istituzionale;

- la Sezione Economia della Cultura provvede alla gestione operativa dei programmi, processi e attività specifici del settore culturale; coordina, monitora e controlla le attività e gli obiettivi di risultato degli interventi e degli Enti regionali partecipati nelle materie di competenza;
- il Comune di Mesagne valorizza il proprio patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale per promuovere la cultura e per rilanciare il turismo. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche della città;
- il titolo di "Capitale della Cultura di Puglia" per l'anno 2023 consente alla città di Mesagne di individuare eventi artistico-culturali di particolare spessore e di forte attrattività (come p.es. la Mostra su "Caravaggio e il suo tempo - tra naturalismo e classicismo"; Festival "Umana Meraviglia" con produzione teatrale dedicata, ecc.) e con la partecipazione di personalità eccellenti che si sono contraddistinte nel panorama culturale nazionale (es. Crepet "Prendetevi la Luna"; Capossela "Words in Music", ecc.); di dare attuazione a interventi, già pianificati, che rappresentano investimenti strumentali permanenti, finalizzati al raccordo dell'offerta turistica pubblico-privata del territorio partendo dalla promozione dell'importante patrimonio storico, architettonico e paesaggistico detenuto dalla Città (es. Progetto "Mesagne 360° - virtual tour") e alla valorizzazione e conservazione del patrimonio storico-archivistico partendo dalla digitalizzazione del patrimonio dell'Archivio Capitolare che documenta la storia della Città dalla dominazione spagnola alla caduta del Regno di Napoli (es. Progetto "Nel cuore del cuore: l'Archivio Capitolare di Mesagne");
- la Regione Puglia e il Comune di Mesagne intendono stipulare, ciascuna per quanto di propria competenza, un accordo di collaborazione pubblico-pubblico per la comunicazione e la promozione dell'evento "Capitale della Cultura di Puglia" per l'anno 2023 alla città di Mesagne, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 tenendo conto altresì della giurisprudenza europea e nazionale in tema di accordi tra soggetti pubblici;
- per le finalità di cui all'art. 38 della L.R. n. 32/2022, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è stata assegnata sul capitolo U0502065, per l'esercizio finanziario 2023, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 300.000,00.

TENUTO CONTO CHE

- un Accordo tra Amministrazioni aggiudicatrici rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 nel caso in cui regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici;
- l'Accordo tra Amministrazioni si configura quale modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all'accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato

- attraverso uno specifico provvedimento amministrativo;
- con la nota n. 1083 del 15/11/2016 la Segreteria della Giunta Regionale ha segnalato tra gli strumenti a disposizione per garantire i servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, quelli della Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici (c.d. partenariato pubblico-pubblico) richiamando l'art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016, nella parte in cui esclude l'applicazione del Codice degli Appalti in caso di accordi conclusi per garantire servizi pubblici prestati in un'ottica di obiettivo comune e retti da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e dallo svolgimento da parte dell' Amministrazione aggiudicatrice di meno del 20% delle attività del mercato aperto;
 - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
 - la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;
 - i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recepiti nell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. Codice dei Contratti) che dispone: *"La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*
 - b) garantisce l'effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;*
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;*
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione."*
 - I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - a) l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come

- compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
- b) alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) le Parti non hanno svolto sul mercato aperto le attività oggetto del presente accordo di cooperazione;
 - d) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno.
- le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 4, del d. lgs. n. 36/2023 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;
 - le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
 - con la sottoscrizione del presente Accordo, il Comune di Mesagne dichiara di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
 - lo Statuto del Comune di Mesagne, prevede la possibilità di stipulare accordi o convenzioni con altri enti pubblici;

TUTTO QUANTO PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

TRA

La Regione Puglia con sede legale in Bari, via Lungomare Nazario Sauro, n. 33 - 70121 (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente... domiciliato presso la sede della Sezione

E

Il Comune di Mesagne - con sede legale in Mesagne(BR), Via Roma n. 2 - 72023, rappresentato dal domiciliato per la carica presso la sede del Comune si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità dell'Accordo di cooperazione

1. La Regione Puglia e il Comune di Mesagne concordano nel voler dare attuazione alla Scheda di progetto trasmessa dal Comune ed agli atti della Sezione, in quanto la stessa corrisponde alla realizzazione di interessi pubblici comuni, ovvero all'esercizio di competenze e di funzioni appartenenti alle reciproche sfere di competenza e può essere attuata mediante condivisione di compiti e responsabilità.
2. Le parti concordano nell'obiettivo di potenziare lo sviluppo di prodotti e servizi attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, mediante varie azioni volte a :
 - stimolare e qualificare la domanda;

- consolidare una programmazione strategica di azioni in grado di coinvolgere diversi segmenti della filiera del sistema culturale inteso nella sua più ampia accezione;
 - qualificare e accrescere l'offerta;
 - sviluppare la multidisciplinarietà, generare economie virtuose,
 - assicurare la continua formazione del pubblico e l'accompagnamento delle imprese culturali verso una gestione rivolta alla sostenibilità economica e finanziaria e al partenariato pubblico-privato.
3. Il presente accordo è riferito alla programmazione degli eventi relativi al riconoscimento del titolo di "Capitale cultura di Puglia" per l'anno 2023 attribuito alla città di Mesagne approvata con la D.D. xx del xxxxx e finanziata a valere sul Bilancio Autonomo Esercizio finanziario 2023 sul capitolo di spesa U0502065.

Art. 2

Impegni e disciplina dei rapporti tra le Parti

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse - che formano parte integrante del presente accordo - le Parti si impegnano a collaborare assumendo i seguenti impegni operativi:
- a) la Regione Puglia:
 - individua le priorità strategiche di attuazione delle azioni di cui alla programmazione degli eventi di cui all'art. 1;
 - coordina il processo di attuazione delle suddette azioni, assicurandone la coerenza con le finalità della strategia della programmazione regionale;
 - mette a disposizione le proprie risorse e competenze professionali, tecniche e amministrative nonché i propri database informativi.
 - b) Il Comune di Mesagne:
 - cura le fasi di esecuzione delle attività progettuali, delle azioni e dei contenuti proposti nell'ambito della promozione e della comunicazione dell'evento, stimolando la partecipazione dei cittadini e i flussi turistici presso il proprio territorio, al fine di accrescerne l'attrattività;
 - mette a disposizione le proprie risorse umane e finanziarie, nonché le competenze tecniche occorrenti per la realizzazione delle attività proposte e approvate, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie (siti e servizi digitali) e le reti social (social network);
 - si impegna ad organizzare e attuare il programma, organizzando attività divulgative delle iniziative rivolte ad un'utenza quanto più ampia e differenziata possibile internazionale, nazionale e di prossimità;
 - deve indicare, ai fini della tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2020 e s.m.i., su tutti i documenti afferenti il progetto, il Codice Unico di Progetto (CUP) a seguito di iscrizione dell'intervento al sistema CUP;
2. Le Parti collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, ruoli e responsabilità come individuati alle precedenti lettere a) e b), per la predisposizione ed approvazione del progetto esecutivo di attuazione, ove previsto, per l'individuazione e la definizione delle attività da realizzare e gli obiettivi da conseguire, per le modalità di esecuzione, per i costi complessivi di ogni azioni individuata, per la definizione del cronoprogramma definitivo, per le

risorse umane e materiali necessarie, impegnandosi a garantire l'elevato livello qualitativo delle competenze delle risorse professionali coinvolte nell'esecuzione delle azioni progettuali.

3. Le parti si impegnano ad operare in conformità alle procedure comunitarie e nazionali di settore, nonché a quelle in materia ambientale, civilistica e fiscale, di sicurezza e lavoro, di pari opportunità, di appalti pubblici.
4. Il rimborso dei costi sostenuti a valere sul presente accordo avviene previa rendicontazione degli stessi, da parte del Comune di Mesagne .

Art. 3

Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo, che entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per l'intero periodo utile alla gestione e chiusura di tutte le attività legate alla manifestazione di cui alla scheda di progetto;
2. Le Parti si danno atto e convengono che tali azioni dovranno essere portate materialmente a termine e completate secondo la tempistica indicata nella scheda di progetto esecutivo e nel cronoprogramma.

Art. 4

Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti collaborano al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
2. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo, la Regione attiva le risorse finanziarie a valere sulla dotazione del capitolo di spesa **U0502065** per € **300.000,00** sulla base della programmazione acquisita agli atti della Sezione, per la copertura ed il rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare.

Art 5

Spese Ammissibili

1. Per "spese ammissibili" si intendono quelle spese, opportunamente documentate, imputabili ad una o più attività progettuali, riferibili all'arco temporale relativo alla realizzazione del Progetto finanziato, in coerenza con le tipologie di attività indicate nel cronoprogramma definitivo.
2. Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a. gestione spazi, esclusivamente quelle necessarie per le attività di progetto
 - b. pubblicità e promozione dell'iniziativa;
 - c. costi per il personale amministrativo autorizzati come lavoro straordinario e riferibili esclusivamente alla realizzazione del progetto;
 - d. compensi professionali ed acquisizione di beni e servizi direttamente ed esclusivamente contrattualizzati, imputabili e riferibili alla realizzazione del progetto;
 - e. costi di ospitalità (i rimborsi spese per viaggio, vitto e alloggio, sono imputati nei limiti degli importi previsti per il personale dirigenziale in missione, dal Regolamento regionale n. 746/2011 e ss.mm.ii.).

Art. 6**Modalità e termini di erogazione del contributo finanziario e di rendicontazione**

1. L'importo messo a disposizione da parte della Regione sarà erogato con le seguenti modalità:
 - a. anticipazione pari al 50% previa istanza da parte del Comune di Mesagne ;
 - b. saldo a completamento delle attività e previa approvazione della rendicontazione di spesa.
2. Ai fini della richiesta di saldo, sarà allegata altresì:
 - Relazione consuntiva contenente altresì i riferimenti alla scheda di progetto con l'indicazione di ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivato;
 - Cronoprogramma delle attività a consuntivo che riporti un elenco dettagliato delle attività e degli eventi svolti.
 - Relazione Finanziaria relativa all'attività svolta, recante tutti i dati descrittivi, economico e finanziari, imputati alle attività oggetto della cooperazione.

Art. 7**Recesso**

1. Ciascuna parte si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo in tutti i casi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali, compreso l'inadempimento dell'altra parte.

Art. 8**(Referenti)**

1. Le Parti nominano i referenti delle attività di progetto entro 15 gg dall'approvazione del presente accordo dandone comunicazione all'altra parte.

Art. 9**(Disposizioni generali e fiscali)**

1. Qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente.
2. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti, e approvata dai rispettivi organi.
3. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
4. Tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviano espressamente alla disciplina del codice civile.
5. Il presente accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, è esente da imposta di bollo e di registro contemplando erogazioni finalizzate a sostenere attività di ricerca, per cui si applica l'art. 1, commi 353 e 354 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 10**(Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per la Regione Puglia:

Dirigente del Servizio.....

Lungomare Starita 4, Pad. 107 -70132- Bari

pec: sezione.economiadellacultura@pec.rupar.puglia.it

b) per il Comune di Mesagne: Sindaco

Via Roma n. 2 - 72023 -Mesagne(BR)

pec: cultura@pec.comune.mesagne.br.it

mail: cultura@comune.mesagne.br.it

Regione Puglia

Comune di Mesagne

** Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
ACS	DEL	2023	10	11.09.2023

APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 L. N. 241/1990 TRA LA REGIONE PUGLIA E IL COMUNE DI MESAGNE, PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI "CAPITALE CULTURA DI PUGLIA" PER L'ANNO 2023.

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/09/2023 15:50
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento

PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente

D.SSA REGINA STOLFA

